

DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012
482/2012/R/EEL

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLO SCHEMA DI DISCIPLINA DEL NUOVO MERCATO DELLA CAPACITÀ, TRASMESSO DA TERNA ALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 novembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue successive modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 9 aprile 2002, n. 55 (di seguito: legge 55/02);
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive – oggi Ministero dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture (di seguito: MSE) – 20 aprile 2005 (di seguito: decreto ministeriale 20 aprile 2005);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, commi 10 e 11;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 (di seguito: decreto ministeriale 29 aprile 2009) e, in particolare, l'articolo 11;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la concessione alla Società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi Terna S.p.A.) delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale attribuita con decreto ministeriale 20 aprile 2005;
- la convenzione allegata decreto ministeriale 20 aprile 2005 come successivamente integrata e modificata (di seguito: la Convenzione) ed, in particolare, l'articolo 9;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la segnalazione dell’Autorità 6 ottobre 2011, PAS 21/11 (di seguito: segnalazione PAS 21/11);
- la segnalazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 410/2012/I/com (di seguito: segnalazione 410/2012/I/com);
- la memoria dell’Autorità 23 ottobre 2012, 429/2012/I/com (di seguito: memoria 429/2012/I/com);
- il Codice di Rete della società Terna S.p.A. (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) all’Autorità e al MSE del 17 gennaio 2012, protocollo Autorità n. 2099 del 24 gennaio 2012 (di seguito: prima comunicazione);
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità del 2 febbraio 2012, protocollo Autorità n. 3157 in pari data (di seguito: nota DMEG);
- la comunicazione di Terna all’Autorità e al MSE del 26 luglio 2012, protocollo Autorità n. 23884 del 1 agosto 2012 (di seguito: seconda comunicazione);
- la comunicazione di Terna all’Autorità e al MSE del 4 settembre 2012, protocollo Autorità n. 26737 del 6 settembre 2012 (di seguito: terza comunicazione).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 98/11 (ove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo afferiscono al medesimo provvedimento) dispone che entro 180 (centottanta) giorni dall’entrata in vigore della citata deliberazione, Terna elabori e trasmetta all’Autorità uno schema di disciplina del nuovo mercato della capacità corredato da una relazione tecnica a supporto delle scelte tecniche effettuate;
- il comma 4.2 prevede che entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dello schema di cui al comma 4.1, l’Autorità ne verifichi la conformità ai criteri e alle condizioni della citata deliberazione, potendo chiedere chiarimenti, modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine;
- il comma 4.3 dispone che, entro 5 (cinque) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità, di cui al comma 4.2, Terna ponga in consultazione lo schema positivamente verificato dall’Autorità, corredato dalla relazione tecnica;
- il comma 4.4 dispone che, entro 20 (venti) giorni dalla chiusura della consultazione, di cui al comma 4.3, Terna trasmetta all’Autorità:
 - gli esiti della consultazione corredati da una relazione tecnica che illustri gli orientamenti di Terna circa l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni formulate dagli operatori;
 - lo schema, di cui al comma 4.3, modificato e integrato in base alle osservazioni che Terna ritiene opportuno accogliere;
- il comma 4.5 prevede che entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello schema di cui al comma 4.4, l’Autorità ne verifichi la conformità ai criteri e alle

condizioni della citata deliberazione, potendo chiedere chiarimenti, modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine;

- il comma 4.6 dispone che, entro 5 (cinque) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, di cui al comma 4.5, Terna trasmetta al MSE lo schema di disciplina del nuovo mercato della capacità positivamente verificato dall'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la prima comunicazione, Terna ha trasmesso all'Autorità uno schema di disciplina del nuovo mercato della capacità privo di alcune sue parti nonché della relazione tecnica di cui al comma 4.1;
- con la prima comunicazione, Terna ha precisato all'Autorità che:
 - in ragione della complessità e specificità di alcuni aspetti del mercato della capacità, si era ritenuto opportuno avvalersi della consulenza di una Società con elevate competenze ed esperienze in materia commissionandole uno studio - anche ai fini della redazione della relazione tecnica di cui al comma 4.1 - che era ancora in fase di predisposizione;
 - lo schema era da intendersi come un documento preliminare per la cui finalizzazione si riteneva necessario effettuare degli ulteriori approfondimenti;
- con la nota DMEG, la Direzione Mercati dell'Autorità ha precisato a Terna che lo schema preliminare trasmesso con la prima comunicazione non consentiva di compiere la verifica di conformità di cui al comma 4.2 sino all'ultimazione degli elementi mancanti e che, pertanto, il termine di cui al comma 4.2 sarebbe decorso dal ricevimento del medesimo schema completo dei suddetti elementi;
- con la seconda e la terza comunicazione, Terna ha trasmesso all'Autorità:
 - lo schema di disciplina del nuovo mercato della capacità, di cui al comma 4.1, completo di ogni sua parte (di seguito: lo Schema di Disciplina);
 - la relazione tecnica, di cui al comma 4.1, a supporto delle scelte tecniche effettuate nello Schema di Disciplina (di seguito: Relazione Tecnica), integrata da cinque spunti di consultazione per gli operatori, in previsione della consultazione prescritta dal comma 4.3 (di seguito: Spunti di Consultazione);
 - gli schemi di rapporto annuale, di cui al comma 11.6, funzionali alla trasparenza ed al monitoraggio del mercato della capacità (di seguito: Schemi di Rapporto Annuale).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- lo Schema di Disciplina si compone dei seguenti capitoli:
 - Disposizioni generali;
 - Obiettivo adeguatezza;
 - Funzionamento del mercato della capacità;
 - Asta madre;
 - Asta complementare;

- Asta di aggiustamento;
- Mercato secondario;
- Regolazione dei contratti;
- Sistema di garanzie;
- lo Schema di Disciplina si compone anche dei seguenti allegati:
 - Allegato 1 “Richiesta di adesione”;
 - Allegato 2 “Contratto standard di approvvigionamento di capacità produttiva”;
 - Allegato 3 “Definizione dei parametri per il calcolo della CDP qualificata”;
 - Allegato 4 “Livelli standard efficienti di indisponibilità”;
 - Allegato 5 “Metodologia per il calcolo del prezzo di esercizio”;
 - Allegato 6 “Metodologia per la definizione delle garanzie”;
 - Allegato 7 “Schema di fideiussione”;
- lo Schema di Disciplina è redatto assumendo di liquidare e fatturare, al sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità (di seguito: Assegnatario), l’intero corrispettivo previsto dal comma 7.1, lettera g, a totale reintegrazione del corrispettivo di cui all’art. 39ter, della deliberazione 111/06 (corrispettivo per la remunerazione del margine residuo a salire post-MA, disponibile ai fini del PESSE in condizioni di inadeguatezza del sistema) percepito sulla capacità impegnata e non invece la differenza fra i due predetti corrispettivi, come previsto dal comma 7.4, lettera d;
- la predetta impostazione, adottata da Terna, risulta, peraltro, coerente con l’assetto della deliberazione ARG/elt 98/11, che non preclude espressamente all’Assegnatario di adempiere agli obblighi di offerta, sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD), mediante l’interposizione di un soggetto terzo che assuma la qualifica di utente del dispacciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli elementi acquisiti ai fini della verifica di conformità dello Schema di Disciplina evidenziano, inoltre, alcune esigenze la cui tutela richiederebbe, peraltro, la revisione di alcune disposizioni dell’Autorità;
- un prima esigenza è connessa con il requisito di cui al paragrafo 1.4 dello Schema di Disciplina, secondo il quale possono essere ammessi al mercato della capacità “esclusivamente i soggetti che comprovino di poter disporre di capacità produttiva esistente o nuova, qualificabile in conformità all’art. 10.7 e riferita ad unità di produzione rilevanti localizzate sul territorio nazionale”; tale requisito si giustifica in ragione dell’impossibilità, per Terna, di verificare con riferimento a un’unità di produzione non rilevante, sia il rispetto degli obblighi di offerta, previsti dal comma 7.1, che il rispetto dei valori limite dei parametri tecnici di funzionamento dell’unità, previsti dal comma 7.2: ciò in quanto l’unità non rilevante è costituita aggregando una pluralità di impianti di taglia pari o inferiore ai 10 MVA, appartenenti alla stessa tipologia, localizzati nella medesima zona, nella disponibilità dello stesso Utente del dispacciamento ma potenzialmente nella titolarità di differenti Assegnatari;

- col ridursi delle taglie minime degli impianti, il requisito, di cui al predetto paragrafo 1.4 dello Schema di Disciplina, potrebbe costituire una barriera all'ingresso per nuovi investimenti in capacità produttiva di operatori che progettano impianti di taglia pari o inferiore ai 10 MVA; tuttavia, tale barriera potrebbe essere abbattuta riconoscendo, ai titolari di tali impianti, la facoltà di registrarli come unità rilevanti ai fini del dispacciamento, in deroga alle vigenti previsioni della deliberazione 111/06 e del Codice di Rete;
- un'ulteriore esigenza riguarda la riduzione della capacità impegnata in funzione del fattore di carico del sistema, prevista dal comma 7.1, lettera b), punto i), al fine di mitigare il rischio che un operatore possa essere costretto a versare il corrispettivo, di cui al comma 7.1, lettera b, (cioè l'eventuale differenza positiva fra prezzo di riferimento e prezzo di esercizio) anche quando il sistema è in condizioni di adeguatezza; tale rischio tende però ad annullarsi, rendendo superflua la predetta riduzione, quanto più il prezzo di esercizio è tarato su una stima per eccesso del costo variabile standard orario della tecnologia di punta e quanto più concorrenziale è il mercato a pronti dell'energia elettrica (MGP e MSD); per di più, la suddetta riduzione, a parità di tutte le altre condizioni, tende ad aumentare l'incentivo, per gli operatori pivotali, a esercitare il proprio potere di mercato sul MGP nelle ore al di fuori del picco di carico del sistema, spingendo il prezzo di riferimento (ossia il prezzo di MGP) sopra il prezzo di esercizio (ossia il costo variabile standard della tecnologia di generazione di punta): tale circostanza conduce, conseguentemente, ad aumentare il rischio degli operatori non pivotali, dotati di un'unica unità di produzione o di un ristretto portafoglio di unità di produzione, di versare il corrispettivo, di cui al comma 7.1, lettera b, (cioè la differenza positiva fra prezzo di riferimento e prezzo di esercizio) anche quando il sistema è in condizioni di adeguatezza in caso di avaria di una propria unità di produzione;
- la riduzione della capacità impegnata in funzione del fattore di carico del sistema potrebbe, pertanto, costituire una barriera all'ingresso per nuovi investimenti in capacità produttiva di operatori non pivotali che entrerebbero nel mercato con un'unica unità di produzione o un ristretto portafoglio di unità di produzione; tuttavia, tale barriera potrebbe essere abbattuta eliminando la riduzione, di cui al comma 7.1;
- un'ultima esigenza concerne la partecipazione diretta della domanda al mercato della capacità, offrendo capacità di riduzione o interruzione di carico afferenti alle unità di consumo abilitate alla fornitura di servizi di dispacciamento; tale partecipazione potrebbe, infatti, incrementare il grado di concorrenzialità del predetto mercato e sarebbe conforme ai principi del decreto legislativo 379/03; del resto, al fine di evitare qualsiasi forma di doppia remunerazione della stessa capacità, in conformità ai criteri della deliberazione ARG/elt 98/11, i corrispettivi per i servizi di dispacciamento, forniti dalla unità di consumo selezionate nel nuovo mercato della capacità, dovrebbero uniformarsi a quelli riconosciuti alle unità di produzione; infine, nei limiti in cui non sia prevista una partecipazione diretta della domanda, i prelievi delle summenzionate unità di consumo non dovrebbero essere tenuti in conto ai fini della determinazione dell'obbligo di capacità dell'utente di dispacciamento in prelievo, di cui al comma 3.1.

RITENUTO CHE:

- l'assunzione di Terna circa la liquidazione e fatturazione del corrispettivo, di cui al comma 7.1, lettera g, all'Assegnatario risulti conforme ai criteri generali della deliberazione ARG/elt 98/11 e che, pertanto, in assenza di elementi contrari che possano eventualmente emergere dalla consultazione, di cui al comma 4.3, sia opportuno modificare – in esito a tale consultazione – l'art. 7, in maniera coerente con l'assunzione di Terna;
- anche alla luce di quanto sopra, ai sensi del comma 4.2:
 - lo Schema di Disciplina sia conforme ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
 - la Relazione Tecnica e gli Spunti di Consultazione siano conformi ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
 - gli Schemi di Rapporto Annuale siano conformi ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
- le verifiche compiute abbiano natura preliminare rispetto a quelle che saranno eseguite tenendo conto delle osservazioni formulate dagli operatori nella consultazione di cui al comma 4.4 e che, pertanto, è fatto salvo il potere dell'Autorità di compiere diverse valutazioni, ai sensi del comma 4.5.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in relazione alle esigenze di possibile revisione della regolazione dell'Autorità richiamate nell'ultimo considerato, sia opportuno acquisire le osservazioni dei soggetti interessati sugli interventi ivi prospettati;
- sia opportuno che tali osservazioni, anche per semplicità ed economia dell'azione amministrativa, siano acquisite nell'ambito della consultazione sullo Schema di Disciplina, gli Schemi di Rapporto Annuale, la Relazione Tecnica e gli Spunti di Consultazione; e che sia, pertanto, necessario che Terna integri gli Spunti di Consultazione, inserendo tre ulteriori proposte afferenti alla facoltà di registrare, come unità di produzione rilevanti, gli impianti di taglia pari o inferiore ai 10 MVA, all'eliminazione della riduzione della capacità impegnata in funzione del fattore di carico del sistema, prevista dal comma 7.1 e alla partecipazione diretta della domanda al mercato della capacità

DELIBERA

1. di verificare positivamente lo Schema di Disciplina, gli Schemi di Rapporto Annuale, la Relazione Tecnica e gli Spunti di Consultazione;
2. di prevedere che Terna ponga in consultazione, entro e non oltre il termine di cui al comma 4.3, lo Schema di Disciplina, gli Schemi di Rapporto Annuale, la Relazione Tecnica e gli Spunti di Consultazione, integrati nei termini chiariti in motivazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e a Terna;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni